



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

Elenco trasmissione prot.
del

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40

OGGETTO :

**MODIFICA REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO
APPROVATO CON DCC N. 27 DEL 26/09/2008**

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta**, del mese di **novembre**, alle ore **18:30**, in videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18 del 17.03.2020, convocato con avvisi scritti e consegnati a norma di legge a ogni Consigliere, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale

Fattosi l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Massimo Stilo	Sindaco	Presente
Alessandra Zarini	Consigliere	Presente
Matteo Besozzi	Consigliere	Assente
Vito Diluca	Consigliere	Presente
Marta Moalli	Consigliere	Presente
Emanuele Bertani	Consigliere	Presente
Andrea Piccolo	Consigliere	Presente
David Amelio Luigi Guenzi	Consigliere	Presente
Laura Paracchini	Consigliere	Presente
Davide Luisetti	Consigliere	Presente
Sonia Fanchini	Consigliere	Presente
Claudia Gnemmi	Consigliere	Presente
Massimiliano Ferrario	Consigliere	Presente
Giorgio Pierucci	Consigliere	Presente
Veronica Guenzi	Consigliere	Assente
Marco Trinchera	Consigliere	Presente
Mauro Enrico Desidera'	Consigliere	Presente

Presenti 15 Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Grosso Gabriella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei Consiglieri il Sig. Stilo Massimo nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Diluca che illustra l'argomento dando lettura della modifica degli artt.10 e 11.

Successivamente.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs 267/2000;

Premesso che la Costituzione italiana (artt. 33 e 34) detta le norme generali sull'istruzione, apre la scuola a tutti, prevedendo una istruzione obbligatoria e gratuita per almeno otto anni ed attribuisce (art. 117) alla legislazione concorrente dello stato e delle regioni la materia dell'istruzione;

Visto gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, nonché il D.Lgs 16.04.1994 n. 297, con cui si definiscono le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica", attribuendo le stesse ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;

Preso atto di quanto definito dal capitolo III del D.Lgs 30/07/1999 n. 286 e dal D.Lgs 6/09/2005 n. 206 in riferimento alla qualità dei servizi pubblici;

Definito il servizio di trasporto scolastico quale servizio pubblico locale rientrante fra i servizi di assistenza scolastica di competenza comunale, coerentemente con quanto sopra esposto e con il disposto dall'art. 112 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il quale stabilisce che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

Richiamata la L. 15/01/1992 n. 21 "legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

Visto il D.Lgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visti il DM 02/02/1996 "Disposizioni in materia di trasporto scolastico" ed il D.M. 29/04/1996 "Differimento dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1996 in materia di trasporto scolastico";

Preso atto di quanto stabilito in tema di trasporto scolastico dal D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Vista la L.R. 28/2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" e s.m.i.;

Dato atto che l'art. 31 della suddetta normativa, come sostituito dall'art. 148 della Legge regionale n. 19 del 17 dicembre 2018, così articola le funzioni dei comuni:

"Art. 31

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a) concorrono all'elaborazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27;
- b) svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all' articolo 139 del d.lgs. 112/1998 ;
- c) svolgono, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare:
 - 1) gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
 - 2) gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari;
 - 3) le convenzioni con le scuole dell'infanzia di cui all'articolo 14 procedendo all'erogazione dei relativi fondi;
 - 4) gli interventi di cui all'articolo 15;
 - 5) gli interventi di inserimento di cui all'articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
 - 6) le azioni formative di cui all'articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;
 - 7) gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 5;
 - 8) la fornitura dei libri di testo;
 - 9) l'istituzione dello sportello per il cittadino di cui all'articolo 28;
- d) individuano le fasce economiche di contribuzione ed esenzione di cui all'articolo 25.

2. Per la fornitura dei libri di testo di cui al numero 8) della lettera c) del comma 1, i comuni di residenza, salvo che intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai sensi dell' articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e dell' articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie.

3. L'organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati;

Preso atto della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" e, in particolare, di quanto definito all'art. 6 comma 2 in riferimento al fatto che gli enti locali siano autorizzati a disciplinare, con proprio regolamento, la possibilità di utilizzare gli scuolabus anche per finalità sociali ed assistenziali di trasporto degli adulti, compatibilmente con le esigenze del trasporto scolastico;

Richiamato il regolamento per il servizio di trasporto scolastico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26/09/2008 ed in particolare gli artt. 10 e 11 di detto atto, i quali prevedono quanto segue:

"ART. 10: TARIFFE E PAGAMENTI

Il Comune stabilisce ogni anno con delibera di Giunta la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti.

L'iscrizione al servizio – fatto salvo quanto previsto al seguente art. 11 - è annuale, suddivisa in nove mensilità.

Le mensilità sono da corrispondersi anticipatamente, a partire dal mese di settembre, a decorrere dalla prima giornata di scuola indicata dal Ministero.

Le tariffe mensili non sono frazionabili, e vanno pagate per intero, senza riferimento alcuno al numero di corse realmente effettuato o al numero di giorni in cui si intende usufruire del servizio.

Per gli utenti residenti nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, è prevista l'applicazione di agevolazioni economiche, definite in base alle diverse fasce economiche di appartenenza degli utenti, certificabili attraverso la presentazione del modello ISEE.

Le riduzioni verranno calcolate a partire dal momento della presentazione di tale modello e non potranno in nessun caso essere retroattive.

Il mancato pagamento della quota dovuta comporta, oltre all'attivazione delle forme di sollecito e delle modalità di riscossione coattiva, anche la sospensione dal diritto di fruizione del servizio da parte dell'alunno: l'utente non in regola con i pagamenti, anche se regolarmente iscritto, non potrà pertanto usufruire del servizio. Qualora l'utente non provveda al pagamento del servizio entro il mese, decadrà dal diritto di fruizione del servizio per tutto l'anno scolastico. Al suo posto subentrerà il primo utente in lista d'attesa.

Le spese relative al recupero dei crediti da parte del Comune sono addebitate all'utente insolvente.

Gli utenti sospesi dal servizio sono comunque tenuti anche al pagamento delle quote relative ai mesi di sospensione.

Esenzione totale

E' riconosciuta la gratuità del servizio: • agli alunni portatori di handicap certificati ai sensi della normativa vigente • agli alunni delle scuole materne e dell'obbligo che versano in condizioni di particolare disagio, attestato dal servizio socio-assistenziale del territorio.

Nel caso di alunni portatori di handicap certificati ai sensi della normativa vigente, in luogo della gratuità del servizio, è data facoltà all'ente comunale di stipulare eventuali diversi accordi compensativi.

ART. 11 DISDETTA E MANCATO UTILIZZO DEL SERVIZIO

Il genitore che ha fatto richiesta del servizio e non desidera più avvalersene deve presentare formale rinuncia scritta all'Ufficio Istruzione del Comune, indicando da quale data non intende più usufruire dello stesso. Sino a tale data, indipendentemente dalla effettiva fruizione, l'utente sarà tenuto al pagamento delle mensilità.

I moduli di rinuncia al servizio sono disponibili presso l'Ufficio Istruzione (biblioteca Comunale) e sul sito internet del Comune. La disdetta del servizio non comporta il rimborso delle mensilità già corrisposte, così come il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario non dà diritto ad alcuno sconto o esenzione."

Dato atto che l'emergenza sanitaria covid-19, verificatasi nei primi mesi del 2020 ed attualmente ancora in corso, ha reso palese la possibilità che l'Ente stesso provveda alla sospensione del servizio, senza possibile preavviso nei confronti dell'utenza;

Ritenuto opportuno che, in detta evenienza le giornate di servizio non fruito vengano rimborsate ai genitori degli alunni e che, conseguentemente, sia adeguato all'esigenza emersa il dettato del citato regolamento, nella seguente nuova formulazione:

“ART. 10: TARIFFE E PAGAMENTI

Il Comune stabilisce ogni anno con delibera di Giunta la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti.

L'iscrizione al servizio – fatto salvo quanto previsto al seguente art. 11 - è annuale, suddivisa in nove mensilità.

Le mensilità sono da corrispondersi anticipatamente, a partire dal mese di settembre, a decorrere dalla prima giornata di scuola indicata dal Ministero.

*Le tariffe mensili non sono frazionabili, e vanno pagate per intero, senza riferimento alcuno al numero di corse realmente effettuato o al numero di giorni in cui si intende usufruire del servizio, **fatta salva l'eventualità in cui l'Ente comunale stesso provveda a motivata sospensione o interruzione del servizio. In detta evenienza verranno rimborsate agli aventi diritto le giornate di servizio non fruito***

Per gli utenti residenti nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, è prevista l'applicazione di agevolazioni economiche, definite in base alle diverse fasce economiche di appartenenza degli utenti, certificabili attraverso la presentazione del modello ISEE.

Le riduzioni verranno calcolate a partire dal momento della presentazione di tale modello e non potranno in nessun caso essere retroattive.

Il mancato pagamento della quota dovuta comporta, oltre all'attivazione delle forme di sollecito e delle modalità di riscossione coattiva, anche la sospensione dal diritto di fruizione del servizio da parte dell'alunno: l'utente non in regola con i pagamenti, anche se regolarmente iscritto, non potrà pertanto usufruire del servizio. Qualora l'utente non provveda al pagamento del servizio entro il mese, decadrà dal diritto di fruizione del servizio per tutto l'anno scolastico. Al suo posto subentrerà il primo utente in lista d'attesa.

Le spese relative al recupero dei crediti da parte del Comune sono addebitate all'utente insolvente.

Gli utenti sospesi dal servizio sono comunque tenuti anche al pagamento delle quote relative ai mesi di sospensione.

Esenzione totale

E' riconosciuta la gratuità del servizio: • agli alunni portatori di handicap certificati ai sensi della normativa vigente • agli alunni delle scuole materne e dell'obbligo che versano in condizioni di particolare disagio, attestato dal servizio socio-assistenziale del territorio.

Nel caso di alunni portatori di handicap certificati ai sensi della normativa vigente, in luogo della gratuità del servizio, è data facoltà all'ente comunale di stipulare eventuali diversi accordi compensativi.

ART. 11 DISDETTA E MANCATO UTILIZZO DEL SERVIZIO

*Il genitore che ha fatto richiesta del servizio e non desidera più avvalersene deve presentare formale rinuncia scritta all'Ufficio Istruzione del Comune, indicando da quale data non intende più usufruire dello stesso. Sino a tale data, indipendentemente dalla effettiva fruizione, l'utente sarà tenuto al pagamento delle mensilità, **fatto salvo quanto disposto all'art. 10 in tema di sospensione e/o interruzione del servizio per parte dell'Ente.***

I moduli di rinuncia al servizio sono disponibili presso l'Ufficio Istruzione (biblioteca Comunale) e sul sito internet del Comune. La disdetta del servizio non comporta il rimborso delle mensilità già corrisposte, così come il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario non dà diritto ad alcuno sconto o esenzione."

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 D.Lgs.267/2000;

Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale per la votazione che avviene per appello nominale;

Con voti favorevoli n.15 (QUINDICI), contrari n.0 (ZERO), astenuti n.0 (ZERO), su n.15 (QUINDICI) Consiglieri presenti e votanti a seguito di votazione palese espressa per appello nominale del Segretario Comunale;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche, in premessa indicate, agli artt. 10 e 11 del regolamento per il servizio di trasporto scolastico approvato con DCC n. 27 del 26/09/2008, il cui testo integrale aggiornato è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI DEMANDARE** ai responsabili di area, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari all'attuazione dello stesso.
3. **DI DICHIARARE**, successivamente, con voti favorevoli n.15 (QUINDICI), contrari n.0 (ZERO), astenuti n.0 (ZERO), su n.15 (QUINDICI) Consiglieri presenti e votanti a seguito di votazione palese espressa per appello nominale del Segretario Comunale il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

. *****

Lo svolgimento dell'intera seduta è registrata e la registrazione è depositata agli atti secondo le modalità di cui all'art. 27 bis del Regolamento Interno del Consiglio Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco
F.to Stilo Massimo

Segretario Comunale
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo per
giorni consecutivi a partire dal al .

Castelletto S. Ticino, lì

Reg. Pubbl. n.

Segretario Comunale
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs
267/2000).
Castelletto S. Ticino, lì

Segretario Comunale
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì

Segretario Comunale
Gabriella Dott.ssa Grosso